

COMUNE DI PAVAROLO

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DI INTERVENTI A TUTELA DEL
DECORO ESTETICO E DEL VERDE URBANO

"ADOTTA UN ANGOLO DEL TUO PAESE"

Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 24.10.2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 27.03.2015

Art. 1 - I PRINCIPI

Il decoro estetico e la valorizzazione del verde urbano costituiscono strumenti di pianificazione comunale fondamentali svolgendo funzioni ecologiche, urbanistiche e sociali che migliorano la qualità degli spazi urbani, accrescendone il valore estetico e garantendo funzioni essenziali in campo sociale e per la salute pubblica.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione della gestione di interventi a tutela del decoro estetico, del verde urbano ed i rapporti tra il Comune di Pavarolo, soggetti privati ed imprese sponsor.

Il Regolamento tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività dei cittadini, in forma volontaria, volta al rispetto ed alla protezione dell'ambiente urbano.

Art. 2 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e pertanto che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse come tutelato anche dall'art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana [...Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.], si propone di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale.

Il presente regolamento disciplina l'affidamento in adozione a soggetti ed enti privati interessati, di aree e spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde di proprietà o di competenza comunale al fine della loro valorizzazione estetica .

L'area verde conserva le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e rimane di proprietà comunale.

Art. 3-Aree ammesse

1. Ai fini dell'adozione, per aree pubbliche, spazi pubblici, si intendono:

- aree nuove destinate a verde, aiuole, giardini, parchi, verde stradale, aree verdi attrezzate (verde a corredo di impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso ad edifici di pertinenza pubblica), aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde, fioriere di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- le aree/spazi elencati ed individuati nell'elenco redatto dal Servizio Manutenzione di cui all'allegato elenco ;
- **altre aree individuate su segnalazione dei cittadini.**

Art. 4 - Soggetti ammessi

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:

- a) cittadini singoli, associati o condomini, che dichiarino di voler gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
- b) organizzazioni di volontariato;
- c) associazioni, anche non riconosciute formalmente, nuclei scolastici, parrocchie;
- d) aziende ed operatori commerciali.

Art. 5 – Modalità di affidamento delle aree pubbliche

1. La proposta di adozione di area a verde deve essere compilata, in carta semplice, esclusivamente secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione e deve essere sottoscritta dal proponente. La proposta deve essere indirizzata al Comune di Pavarolo e dovrà essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:

a) relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà essere redatto in termini chiari, dettagliati ed esaustivi. La relazione potrà essere sottoscritta o da un tecnico abilitato o direttamente dal proponente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale; **eventuali migliorie suggerite dal proponente saranno valutate ed approvate in sede di rilascio del provvedimento autorizzatorio di cui al successivo comma 2 ;**

b) descrizione dettagliata dell'area che si intende adottare, dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

2. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio (determinazione del responsabile e successiva stipula dello schema di accordo di affidamento da parte del Comune avverrà entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della documentazione.

3. Qualora l'area per la quale si propone l'adozione non sia compresa negli elenchi di cui all'art.3, l'Amministrazione è tenuta, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza, alla verifica, in ordine alla proprietà comunale, dell'area stessa e ad attivare, successivamente, l'istruttoria di cui al presente articolo

4. Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto, da un dipendente comunale addetto alla manutenzione in contraddittorio con l'affidatario, apposito verbale di consegna dell'area stessa con descrizione specifica dello stato dei luoghi.

5. Il rapporto tra Comune e cittadini sarà disciplinato da un apposito accordo di affidamento approvato dal Responsabile del Servizio tecnico .

Art. 6 – Oggetto degli interventi

1. Gli interventi da parte del soggetto che ha manifestato l'interesse ad intervenire, comprendono le seguenti operazioni:

a) Conservazione e manutenzione ordinaria delle aree concesse, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia.

Manutenzione ordinaria che potrà comprendere:

- tutela igienica del luogo e conferimento dei rifiuti;
- pulizia di strade, piazze, marciapiedi, aiuole;
- sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti;
- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi;
- innaffiatura;
- tutto quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in sede di stesura della relazione descrittiva del programma di manutenzione, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area.

b) sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale;

c) educazione al corretto uso del verde e degli spazi pubblici.

2) E' vietato l'uso di pesticidi e diserbanti ritenuti dannosi per l'ambiente e le persone.

Art. 7 – Concorso dell'Amministrazione Comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti interventi, se non diversamente stabilito:

- interventi straordinari (come ad es. asfaltatura, rifacimento della pavimentazione, etc.);
- fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, fiori, bulbi ecc.) e/o arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, vasi, ecc.);
- controllo statico delle alberature e dei manufatti;

Art. 8 – Oneri a carico dei soggetti affidatari

1. I soggetti affidatari prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art 6, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposito atto convenzionale senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la diligenza del buon padre di famiglia evitando di arrecare danni alle alberature ed alle strutture esistenti. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso pubblico in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. L'affidatario non potrà effettuare eventuali allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione comunale che darà indicazione sul tipo di essenze, sui componenti d'arredo e sulla disposizione. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Comune.
4. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'affidatario, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, su richiesta dell'Amministrazione comunale, a fine convenzione, dovranno essere rimosse .
5. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all'esecuzione degli interventi di cui allo schema di accordo di affidamento dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale onde consentire l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.
6. È vietata l'autorizzazione di qualsiasi attività che contrasti con l'uso pubblico dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.

Art. 9- Sospensione, revoca e decadenza dell'affidamento

1. L'autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile del Servizio Tecnico , senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico.
2. L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo dallo stesso Responsabile del Servizio Tecnico, nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità d'interesse pubblico;
 - b) previa diffida, per alterazione o danneggiamento della stato dei luoghi. In tal caso, a fronte dell'inottemperanza al ripristino il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino stesso addebitandole in conto dell'affidatario;
 - c) previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato;
 - d) qualora venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà disporre la decadenza del medesimo, senza indennizzo e previa diffida quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali .

Art.10- Durata dell'affido e rinnovo

1. La durata dell'affidamento, specificata all'interno dello schema di accordo di affidamento, non potrà essere superiore ad anni 3 (tre). Lo stesso potrà essere rinnovato, su richiesta del soggetto affidatario, con la sottoscrizione di un nuovo schema di accordo .
2. Al termine del periodo di affidamento, l'area dovrà essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area dovrà risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per il recupero gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

Art. 11- Rinuncia

Coloro che intendessero rinunciare all'assegnazione in adozione dovranno darne comunicazione formale al Comune con 30 giorni di anticipo in modo da consentire la riassegnazione dell'area.

Art. 12 – Sponsorizzazione e utilizzazione dell'area

1. L'Amministrazione Comunale potrà decidere di collocare nell'area verde assegnata un cartello o una targa, recante la seguente dicitura: **“IL COMUNE DI PAVAROLO RINGRAZIA.....PER L'ADOZIONE DI QUESTA AREA/FIORIERA/AIUOLA”** (nominativo del soggetto affidatario). Tali cartelli non si configurano come pubblicità commerciale ma quale comunicazione istituzionale e pertanto sono esenti da imposte.
2. L'Amministrazione si riserva annualmente la facoltà di indire, una presentazione non competitiva tra le varie aree verdi assegnate, riguardante un tema specifico, scelto di volta in volta (colore, qualità, tipologia, etc.) che potrà essere pubblicizzato adeguatamente (sito internet, bacheca comunale, giornalino, etc.), organizzando una esposizione fotografica delle adozioni delle aree verdi realizzate ed eventualmente premiate, in maniera simbolica, ad insindacabile giudizio della cittadinanza.

Art. 13 – Controlli

1. È posto in capo, tramite proprio personale o di altri incaricati, il controllo tecnico delle aree adottate affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. I controlli dovranno essere almeno 3 per ogni anno di durata della gestione, per ogni controllo sarà redatta apposita relazione.

Art. 14- Responsabilità

~~1. I costi di assicurazione per danni a cose e persone e nei confronti di terzi durante l'esercizio delle attività di manutenzione, nonché del personale volontario che effettuerà le manutenzioni, saranno a carico del soggetto affidatario.~~

1. Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o di sistemazione vengano provocati danni alle alberature, e/o strutture preesistenti l'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli

compromessi e, comunque, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Tecnico . L'affidatario è tenuto a rimuovere immediatamente ogni causa di pericolo derivante dalla gestione e dall'uso dell'area assegnatagli.

2. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'affidatario qualora i danni a cose e persone sia causato dalla violazione, da parte dell'affidatario medesimo, degli obblighi prescritti dal presente Regolamento e dal successivo atto convenzionale.

Art. 15 – Spese contrattuali

1. L'accordo di affidamento sarà stipulato in forma di scrittura privata e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art.16 – Controversie

1. Eventuali controversie saranno deferite all'autorità giudiziaria competente.

Art. 17- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 18 – Rinvio a norme generali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi in materia.